



## Comune di Vaglia

### Città Metropolitana di Firenze

#### **BANDO DI CONCORSO 2022 INTEGRATIVO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI NUCLEI FAMILIARI CHE HANNO SUBITO UNA PERDITA DEL REDDITO IRPEF SUPERIORE AL 25%**

Visti:

- l'art. 11 della legge n. 431/1998, che istituisce il "Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione";
- il decreto del Ministero dei Lavori pubblici 07/06/1999;
- il decreto riparto disponibilità 2021 del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili del 19/07/2021;
- l'art. 29 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modifiche con l. 17 luglio 2020 n. 77;
- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30/03/2020;
- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 988 del 27/09/2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 26/05/2022;
- la determina del Responsabile del Settore VI n. 221 del 31/05/2022;
- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 972 del 8/08/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 15/09/2022;
- la determina del Responsabile del Settore VI n. 397 del 19/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI - SERVIZI ALLA PERSONA

RENDE NOTO

che a partire dalla data del **21 settembre 2022 fino alle ore 17:00 del 6 ottobre 2022**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

**SI PRECISA CHE IL PRESENTE BANDO E' APERTO PER I SOLI NUCLEI FAMILIARI IN POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI DI CUI ALL'ART. 1 E QUINDI ANCHE IL REQUISITO DI CUI AL COMMA 12a) RELATIVO ALL'OBBLIGO DI ESSERE STATO SOGGETTO AD UNA PERDITA DEL REDDITO IRPEF SUPERIORE AL 25% COME DI SEGUITO MEGLIO SPECIFICATO.**

**IL PRESENTE BANDO NON E' DA INTENDERSI QUINDI QUALE RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO ORDINARIO PRECEDENTEMENTE PUBBLICATO NEL CORSO DELL'ANNO 2022.**

**LA DOMANDA AL PRESENTE BANDO NON DEVE ESSERE PRESENTATA DA COLORO CHE HANNO GIA' PRESENTATO ISTANZA PER I BENEFICI DEL BANDO ORDINARIO ANNO 2022**

#### **Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al concorso, da possedere alla data di pubblicazione del bando.**

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere residente nel territorio del Comune di Vaglia (D.G.R.T 402/2020 art. 3.1 a);
- 2) essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea, in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno;
- 3) essere cittadino di altro Stato non aderente all'U.E. a condizione che sia titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, di validità almeno biennale, ed esercitino regolare attività lavorativa (art. 40 D. Lgs 286/1998).
- 4) abbiano il proprio "stato civile" certificato all'Anagrafe comunale. La dicitura "stato civile ignoto" risultante in Anagrafe indica che il dato non è conosciuto dall'Anagrafe comunale ed è motivo di esclusione della domanda. Il soggetto il cui stato civile risulta ignoto all'Anagrafe comunale (in questo caso la domanda sarà accolta con riserva) deve provvedere ad aggiornarlo - presentando all'Ufficio d'anagrafe la documentazione necessaria - comunque entro e non oltre la data di

scadenza per la presentazione dei ricorsi avverso gli elenchi provvisori. In sede di ricorso sarà sufficiente allegare la ricevuta dell'Ufficio di anagrafe relativa alla suddetta richiesta di aggiornamento del proprio stato civile.

**I cittadini stranieri il cui stato civile risulti ignoto all'Ufficio Anagrafe devono presentare al momento della presentazione della domanda o entro i termini previsti per i ricorsi avverso la Graduatoria provvisoria (20 ottobre 2022), certificazione rilasciata da una rappresentanza diplomatica o consolare estera presente nello Stato italiano attestante lo stato civile, con firma del funzionario del consolato o del console legalizzata da parte della prefettura competente o idonea certificazione attestante lo stato civile rilasciata, ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/200, dalla competente autorità dello Stato di appartenenza, traduzione in lingua italiana effettuata da un interprete accreditato presso il consolato italiano all'estero e autenticata dall'autorità consolare italiana all'estero che ne attesta la conformità all'originale.**

**I documenti di cui sopra dovranno essere legalizzati dal consolato o dall'ambasciata italiana all'estero al fine di verificare che il documento sia stato formalizzato nel rispetto della legislazione dello Stato di origine, ovvero sia stato rilasciato da parte dell'Ufficio competente di quello Stato.**

- 5) non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- 6) essere titolare di un **contratto di locazione per abitazione principale** relativo ad un alloggio **corrispondente alla residenza anagrafica**, sito nel territorio del Comune di Vaglia e di proprietà privata, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 2/2019, regolarmente registrato o depositato per la registrazione, in regola con le registrazioni annuali o per il quale il proprietario si sia avvalso comunicandolo al conduttore del regime della cedolare secca. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.
  - a) Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé e il proprio nucleo, indicando la quota di canone annuale di spettanza.
  - b) Nel caso di residenza nell'alloggio di due o più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei presenti nell'alloggio (D.G.R.T. 402/2020 art. 2.5)
- 7) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Vaglia. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); è possibile presentare la domanda di contributo se l'alloggio di proprietà o in usufrutto, posto ad una distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Vaglia, è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo (come determinato ai sensi dell'art. comma 8 della L.R. 2/2019) (D.G.R.T. 402/2020 art. 3.1 c); si considera inadeguato quando vi siano due o più persone a vano utile, così come definito dall'allegato C della LRT n. 2/2019<sup>1</sup>;
- 8) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovrappollamento, il cui valore complessivo sia superiore a **25.000,00 euro**. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE (D.G.R.T. 402/2020 art. 3.1 d).

I requisiti di cui ai punti 7) e 8) che precedono devono sussistere oltre che per il richiedente anche per tutti i componenti del suo nucleo familiare e devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e comunque entro la scadenza di presentazione delle domande.
- 9) le disposizioni di cui al punto 7) e 8) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie (D.G.R.T. 402/2020 art. 3.1 e):
  - a. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
  - b. alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
  - c. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- 10) valore del patrimonio mobiliare non superiore a **25.000,00 euro**. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa (D.G.R.T. 402/2020 art. 3.1 f);

- 11) non superamento del limite di **40.000,00 euro** di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dal punto 8) e 10) (D.G.R.T. 402/2020 art. 3.1 g);
- 12) certificazione dalla quale risulti il valore **ISE** (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del **D.P.C.M. 5-12-2013 n. 159** e succ. modificazioni ed integrazioni, non superiore a Euro **29.545,98** e **ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a Euro **35.000,00**;

1 Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio di superficie pari o superiore a mq. 14, con esclusione dei servizi e degli spazi accessori. Qualora nell'alloggio siano presenti uno o più vani abitabili di superficie inferiore a mq. 14, ciascuno di essi è considerato equivalente a mezzo vano. E' altresì considerata equivalente a mezzo vano la cucina autonoma, qualora la stessa risulti di superficie pari a mq. 9 e inferiore a mq. 18. Qualora nell'alloggio siano presenti uno o più vani indivisi, ciascuno dei quali di superficie pari o superiore a mq. 28, il numero dei vani effettivi corrispondenti viene calcolato dividendo per quattordici la superficie complessiva espressa in metri quadrati e approssimando per difetto la parte ulteriore di superficie se inferiore a mq 9. L'alloggio monostanza è comunque considerato equivalente ad un vano per la parte di superficie dello stesso non superiore a mq. 28, approssimando per difetto la parte ulteriore di superficie se inferiore a mq 9.

#### **Requisiti per essere inseriti nella fascia A:**

<b>VALORE ISE</b>	<b>INCIDENZA CANONE/VALORE ISE</b>
fino a Euro € <b>13.619,58</b>	non inferiore al 14%

#### **Requisiti per essere inseriti nella fascia B:**

<b>VALORE ISE</b>	<b>VALORE ISEE</b>	<b>Incidenza Canone/VALORE ISE</b>
Da Euro € <b>13.619,59</b> a Euro € <b>29.545,98</b>	Non superiore a Euro 35.000,00	non inferiore al 24%

Il canone annuo è considerato al netto degli oneri accessori.

Redditi e patrimoni si riferiscono a tutti i componenti del nucleo familiare.

In ragione di quanto sopra, in caso di valore I.S.E.E. superiore a € 35.000,00, oppure di I.S.E. superiore a € 29.545,98, la domanda non verrà accolta.

**12a) presentino autocertificazione nella quale si dichiara di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del reddito IRPEF superiore al 25%. La perdita del reddito IRPEF superiore al 25% deve essere certificata tramite la presentazione di I.S.E.E. corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022 (redditi 2021) e 2021 (redditi 2020). Il valore I.S.E. da considerare quale requisito all'art. 3.1 lettera h) della D.G.R.T. 420/2020 e su cui calcolare l'incidenza del 24%, è rilevabile dalla Certificazione I.S.E.E. corrente o I.S.E.E. ordinario" (D.G.R.T. 972/2022);**

12b) il valore ISE del nucleo familiare non deve essere inferiore al canone di locazione pagato.

Tale disposizione può essere derogata in presenza di:

1. espressa certificazione attestante l'**erogazione di aiuti economici** rilasciata dall'ente o associazione che presta assistenza;
2. ovvero autocertificazione rilasciata dal richiedente e dal soggetto che presta l'aiuto economico,
3. ovvero nel caso in cui il soggetto presenti una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il reddito imponibile del nucleo familiare relativo all'anno 2021 è superiore al canone di locazione annuo (D.G.R.T. 402/2020 art. 2.3).

Nei casi di ammissibilità delle domande di cui al presente punto, il contributo verrà calcolato su un valore ISE pari a € **13.619,59**.

Nel caso in cui il concorrente usufruisca di **erogazioni in denaro da parte di persone fisiche** (di cui al punto 2 che precede) è necessario che sia allegata alla domanda (come ivi specificato) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del soggetto erogante, con specifica indicazione dell'importo mensile erogato, della composizione del suo nucleo familiare, del reddito attuale mensilmente percepito dal nucleo stesso e se l'immobile di residenza è condotto in locazione.

A proposito di tali dichiarazioni sostitutive si procederà ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000 a **idonei controlli**; si richiama pertanto l'art. 76 del medesimo DPR circa le **sanzioni penali** previste in caso di dichiarazioni non veritiere.

*N.B.: Si precisa che nel caso prevista dal punto 12b comma 3) il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare è da intendersi quello*

percepito nell'anno 2021. In assenza di tale specifica condizione, nel corso della compilazione della domanda di partecipazione, sarà sufficiente indicare il reddito relativo all'anno 2020 peraltro presente nell'attestazione ISEE 2022.

**Le attestazioni ISEE dovranno essere state rilasciate dopo il 1° gennaio 2022**, in caso di imminente scadenza dei termini previsti dal bando potrà essere presentata la ricevuta di presentazione DSU. L'Ufficio acquisisce successivamente l'attestazione ISEE interrogando il sistema informativo INPS riservandosi di escludere la domanda qualora il valore ISE/ISEE non corrisponda ai requisiti richiesti per la partecipazione;

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano **"ISE zero"** è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure in presenza di **dichiarazione del richiedente circa la fonte di sostentamento e dichiarazione del soggetto sostenitore, circa l'aiuto economico erogato**. Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale chiedono il contributo.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al momento della erogazione del contributo.

A parziale eccezione di quanto indicato nel punto 6 del presente articolo, in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale, saranno accettati anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente.

13) I componenti il nucleo familiare non devono aver percepito benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale al quale si riferisce il presente bando, in quanto il contributo previsto dall'art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma, compresi i contributi riconosciuti per morosità incolpevole (D.M. 30/03/2016) e i contributi per l'affitto "Giovani sì" della Regione Toscana (D.G.R.T. 402/2020 art. 3.2), l'eventuale erogazione di tali benefici comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l'anno 2022.

14) Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza, di cui al d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26. Pertanto il Comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicherà all'I.N.P.S. la lista dei beneficiari del contributo affitto, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto stesso.

## **Art. 2 - Nucleo Familiare**

Per nucleo familiare s'intende quello definito ai fini della certificazione ISE come previsto all'art. 3 del D.P.C.M. del 5/12/2013 n. 159; i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento (comma 3, art. 3 DPCM 159 del 5/12/2013).

## **Art. 3 - Canone di locazione di riferimento**

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione **regolarmente registrato**, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

## **Art. 4 - Autocertificazione dei requisiti**

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti ai punti 1,2,3,4,8 dall'art. 1 del presente bando.

## **Art. 5 - Documentazione obbligatoria**

- Qualora il richiedente dichiari "ISE zero" o comunque un ISE/ISEE inferiore o incongruo rispetto al canone di affitto, dovrà essere allegata certificazione a firma del Responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune o una dichiarazione sostitutiva relativa alla fonte accertabile di sostentamento del proprio nucleo familiare unita ad una dichiarazione sostitutiva del soggetto terzo sostenitore che consente il pagamento del canone di locazione.
- Contratto locazione regolarmente registrato (qualora non sia già in possesso dell'ufficio) .
- Documentazione attestante il pagamento dell'imposta di registro per l'anno in corso o comunicazione del proprietario di opzione cedolare secca;
- Ricevute pagamento relative al canone di locazione dei mesi di **gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto 2022**. **Sulle ricevute dovrà essere apposto il bollo da Euro 2,00, Ricevute prive di bollo saranno ritenute non valide.** Il pagamento del canone di locazione potrà essere attestato anche tramite un'unica ricevuta.

**Valgono come ricevute le copie dei bonifici bancari, in tal caso non occorre l'applicazione del bollo.**

**Entro il 31 gennaio 2023 dovranno essere consegnate tutte le ricevute di pagamento del canone di locazione per l'anno 2022.**

- Nel caso di morosità dei canoni di locazione dovrà essere presentata la seguente documentazione:
  - a Dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante i mesi di morosità del 2022;
  - b Dichiarazione sostitutiva da parte del locatore, attestante i mesi di morosità, con la quale accetta l'eventuale contributo a sanatoria della morosità (anche per un importo minore del debito) con l'impegno di interrompere e/o di non intraprendere procedure di sfratto per l'anno 2022. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dal documento di identità del locatore stesso.
- Copia di idoneo documento di identità valido;
- I soggetti che nel 2021/2022 abbiano rinnovato o stipulato un nuovo contratto di locazione a seguito di **sfratto esecutivo per finita locazione** o situazione equiparabile, devono produrre adeguata documentazione relativa all'esecuzione dello sfratto ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio;
- Copia di certificato ASL per i soggetti con invalidità superiore ai 2/3 o con handicap grave ai sensi della L. 104/92.

#### **Art. 6 - Modalità e termini di presentazione delle domande**

Le domande dovranno essere consegnate (o inviate all'indirizzo PEC [comune.vaglia@postacert.toscana.it](mailto:comune.vaglia@postacert.toscana.it)) all'Ufficio Protocollo del Comune di Vaglia, Piazza Corsini, **entro il termine perentorio delle ore 17,00 del 6 ottobre 2022.**

Le domande dovranno essere compilate sui moduli appositamente predisposti dall'amministrazione, reperibili presso l'Ufficio Servizi Sociali e l'Ufficio Protocollo del Comune di Vaglia Piazza Corsini, 3 o sul sito web del comune: (<http://www.comune.vaglia.fi.it>)

#### **Art. 7 - Selezione delle domande**

La graduatoria di assegnazione è unica e distinta in due fasce formate sulla base della diversa percentuale di incidenza canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.Lgs. n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni:

- **Fascia A:** soggetti con valore ISE non superiore a due pensioni minime INPS ( pari a € **13.619,58** ) con percentuale di incidenza canone/valore ISE **non inferiore al 14%**;
- **Fascia B:** soggetti con valore ISE non superiore a € **29.545,98** con percentuale di incidenza canone/valore ISE **non inferiore al 24%**; Valore ISEE non superiore a € **35.000,00**.

Il valore ISE da considerare quale requisito di cui all'art. 3.1 lettera h) della deliberazione della Giunta regionale toscana n. 420/2020 (indicatore ISE avente un valore massimo di € **29.545,98**) e su cui calcolare l'incidenza del 24%, è rilevabile dalla certificazione ISEE corrente o ISEE ordinario.

La posizione in graduatoria dipende altresì dal punteggio assegnato in base agli ulteriori criteri di priorità sociale di seguito specificati:

- |   |         |
|---|---------|
| 1. presenza nel nucleo di soggetto ultrasessantenne   | PUNTI 1 |
| 2. presenza nel nucleo di soggetto con invalidità superiore ai 2/3 o di handicap grave ai sensi della L.104/92  | PUNTI 1 |
| 3. nucleo mono genitoriale con uno o più minori a carico  | PUNTI 1 |
| 4. nucleo con almeno 3 minori a carico  | PUNTI 1 |
| 5. rinnovo o stipula di nuovo contratto di locazione da parte di nucleo soggetto a sfratto esecutivo per finita locazione, o situazione equiparabile, debitamente documentata | PUNTI 1 |

#### **Art. 8 - Formazione e pubblicazione della graduatoria**

a) Istruttoria delle domande

L'Ufficio competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza, la regolarità e la veridicità delle autocertificazioni. Provvede altresì a collocarle nella graduatoria secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del presente bando.

b) Formazione della graduatoria generale

Il Responsabile del Settore competente, entro il **13 ottobre 2022** procede all'adozione della graduatoria **provvisoria** dei partecipanti che rimarrà affissa all'albo per 10 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.

E' possibile presentare **ricorso** avverso la graduatoria provvisoria con le modalità descritte all'art. 9, entro le ore **12:30 del 20 ottobre 2022.**

Qualora, entro i termini, non sia pervenuta alcuna opposizione, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva.

In presenza di opposizioni, le stesse saranno valutate dalla Commissione Comunale appositamente costituita. Dopo l'esame dei ricorsi pervenuti e in seguito alle decisioni prese dalla Commissione, verrà approvata la graduatoria definitiva che sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

Non saranno effettuate comunicazioni personali agli indirizzi dei richiedenti, in quanto la graduatoria provvisoria e definitiva saranno pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito dell'amministrazione Comunale; la pubblicazione ha valore di notifica.

#### **Art. 9 - Modalità per il ricorso sulla graduatoria provvisoria**

Contro la graduatoria provvisoria sarà possibile proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione entro il termine della pubblicazione all'Albo.

Il ricorso dovrà essere indirizzato al Responsabile del Settore VI Servizi alla Persona del comune di Vaglia Piazza Corsini, 3 50036 Vaglia, dovrà pervenire entro le ore **12:30 del 20 ottobre 2022**, e consegnato all'Ufficio Protocollo del Comune di Vaglia, Piazza Corsini o inviate all'indirizzo PEC [comune.vaglia@postacert.toscana.it](mailto:comune.vaglia@postacert.toscana.it).

#### **Art. 10 - Calcolo del contributo**

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse annue disponibili.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.Lgs n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni:

**Fascia A : il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;**

**Fascia B : il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00;**

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

Se le risorse finanziarie messe a disposizione della Regione non saranno sufficienti a soddisfare tutte le domande di fascia A, il contributo potrà essere erogato in percentuale diversa dal 100% del contributo spettante e sarà destinato prioritariamente per la copertura della fascia A.

**La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità delle risorse.**

**Il contributo non può essere inferiore ad € 200,00 (D.G.R.T 402/2020 art. 5.3).**

#### **Art. 11 - Validità della graduatoria e decorrenza del contributo**

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate e secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva, che a tali effetti conserva la sua validità fino al **31.12.2022**.

Il contributo decorre al **1 gennaio al 31 dicembre 2022** o dalla data di acquisizione della residenza anagrafica nel territorio del Comune o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data di decorrenza del bando ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili.

#### **Art. 12 - Modalità di erogazione del contributo**

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo non appena la Regione Toscana provvederà al trasferimento delle risorse assegnate.

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità.

A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, se non rientrano nei casi di morosità di cui all'art. 5 del presente bando, copia delle ricevute di pagamento del canone rispettando le seguenti scadenze:

- **entro la data di scadenza del bando** le ricevute relative ai canoni di **gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto 2022**.
- **entro il 31 gennaio 2022** le ricevute relative ai pagamenti di **settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022**.

Nel caso che al momento della presentazione delle ricevute si accerti che il canone pagato è in misura inferiore rispetto a

quello dichiarato in fase di presentazione della domanda, si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria e al ricalcolo del contributo spettante.

Come previsto dall'art. 7 del Decreto legge 13.09.2004 n. 240 convertito in legge, con modifiche dalla L.12.11.2004 n.269 in caso di morosità del conduttore, il Comune ha facoltà di erogare il contributo al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima; l'erogazione è subordinata alla presentazione all'ufficio, a cura del richiedente, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (con allegato documento di identità dei dichiaranti) nella quale il locatore elenchi i canoni non corrisposti, impegnandosi a non attivare la procedura di sfratto per il debito pendente fino alla pubblicazione del bando contributo affitti dell'anno 2022.

**Il contributo statale, regionale e comunale non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno per alloggio.**

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

#### **Art. 13 - Casi particolari**

In caso di decesso del beneficiario il contributo è assegnato agli eredi. A tal fine, pena decadenza dal beneficio, gli eredi dovranno presentare entro 60 gg dalla morte del beneficiario una richiesta scritta con allegata certificazione (atto notorio o simili) da cui risulti il loro stato di eredi e le ricevute attestanti il pagamento del canone di affitto fino alla data del decesso del richiedente;

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nel territorio del Comune il contributo è erogabile solo previa verifica circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

#### **Art. 14 - Controlli e sanzioni**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00 e delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159 e successive modificazioni, il Comune procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive relative alla situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze nonché controlli in collaborazione con la Guardia di Finanza.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici e sarà tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite con aggravio degli interessi legali.

Nel caso in cui, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, a seguito dei controlli effettuati o della rettifica di dichiarazioni rese nelle autocertificazioni, si riscontri la mancanza dei requisiti o si debba procedere a modificare l'entità del contributo spettante si procederà a darne comunicazione agli interessati ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii.

#### **Art. 15 - Trattamento dati (Privacy)**

Il trattamento dei dati personali finalizzato alla formazione della lista dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art. 11 L. 431/98 è svolto nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e del Regolamento Ue 679/2016 (GDPR).

In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Vaglia, contattabile all'indirizzo [privacy@comune.vaglia.fi.it](mailto:privacy@comune.vaglia.fi.it).

#### **Art. 16 - Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R. n.2 del 2 gennaio 2019 e ss.mm.ii, alla D.G.R.T 402 del 30/03/2020, alla D.G.R.T. 206/2021, alla D.G.R.T. 988/2021, e al D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159 e relativi decreti di attuazione.

Il Responsabile del procedimento e Referente: dott. Federico Nannucci tel. 055/5002454 e-mail [f.nannucci@comune.vaglia.fi.it](mailto:f.nannucci@comune.vaglia.fi.it).